



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 401 DEL 10/05/2018

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: RINNOVO E MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.**

**DITTA NIBOR IMBALLAGGI DI PICCOLO FIORELLA (P.I.: 03804630246) – STABILIMENTO DI VIA A. DE GASPERI, 47/A IN COMUNE DI CASSOLA (VI)**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- 1) la Ditta Nibor Imballaggi di Piccolo Fiorella (p.i.: 03804630246 ) per lo stabilimento di via A. De Gasperi, 47/A in Comune di Cassola (VI), risulta iscritta al n. 1/2014 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 72/Acqua Suolo Rifiuti/2016 del 22/03/2016 prot. n. 20798 del 24/03/2016, per la tipologia di cui ai punti 1.1 (R13-R3), 6.1 (R13-R3), 9.1 (R13-R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 10/06/2018 compreso;
- 2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 7355 del 05/02/2018, la Ditta in oggetto ha presentato domanda per rinnovo e modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006.
- 3) la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 18811 del 20/03/2018, ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento e contestuale sospensione per richiesta integrazioni,
- 4) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 28967 del 02/05/2018, ha inviato le integrazioni richieste.

**Ritenuto** che, per le operazioni di cui di cui ai punti 1.1 (R13 e R13-R3), 6.1 (R13 e R13-R3), 6.2 (R13), 9.1 (R13 e R13-R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo e modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

**Vista** l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

**Vista** l'attestazione del pagamento della garanzia finanziaria (deposito cauzionale presso la Provincia) ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.

#### **Visti:**

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”;

L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

**Visti** l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

## DETERMINA

1) di rinnovare e modificare alla Ditta Nibor Imballaggi di Piccolo Fiorella (p.i.: 03804630246 ), per lo stabilimento di via A. De Gasperi, 47/A in Comune di Cassola (VI), l’iscrizione n. 1/2014 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

|    |                                                                     |                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Tipologia<br>D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1                     | <b>1.1</b> rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi |
|    | Codice C.E.R.                                                       | 150101 150105 150106 200101                                                                    |
|    | Attività di recupero<br>(D.M. 05/02/98)                             | 1.1.3 b)<br>e sola messa in riserva R13                                                        |
|    | Q.tà max di messa in riserva istantanea<br>(espressa in tonnellate) | <b>2,5 t (operazioni: R13)</b><br><b>2 t (operazioni: R13 - R3)</b>                            |
|    | Q.tà max trattata all’impianto (espressa in tonnellate/anno)        | <b>100 t/a (operazioni: R13)</b><br><b>110 t/a (operazioni: R13 - R3)</b>                      |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) | Tipologia<br>D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1                     | <b>6.1</b> rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici |
|    | Codice C.E.R.                                                       | 020104 150102 170203 191204 200139                                                                                                                                              |
|    | Attività di recupero<br>(D.M. 05/02/98)                             | 6.1.3<br>e sola messa in riserva R13                                                                                                                                            |
|    | Q.tà max di messa in riserva istantanea<br>(espressa in tonnellate) | <b>1,5 t (operazioni: R13)</b><br><b>2 t (operazioni: R13 - R3)</b>                                                                                                             |
|    | Q.tà max trattata all’impianto (espressa in tonnellate/anno)        | <b>150 t/a (operazioni: R13)</b><br><b>190 t/a (operazioni: R13 - R3)</b>                                                                                                       |

|    |                                                                     |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) | Tipologia<br>D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1                     | <b>6.2</b> sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche |
|    | Codice C.E.R.                                                       | 070213 120105 160119 160216 160306 170203                                            |
|    | Attività di recupero<br>(D.M. 05/02/98)                             | Messa in riserva (R13)                                                               |
|    | Q.tà max di messa in riserva istantanea<br>(espressa in tonnellate) | <b>1,5 t</b>                                                                         |
|    | Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)        | <b>100 t/anno</b>                                                                    |

|    |                                                                     |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4) | Tipologia<br>D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1                     | <b>9.1</b> scarti di legno e sughero, imballaggi di legno                  |
|    | Codice C.E.R.                                                       | 030101 030105 150103 191207                                                |
|    | Attività di recupero<br>(D.M. 05/02/98)                             | 6.1.3 a)<br>e sola messa in riserva R13                                    |
|    | Q.tà max di messa in riserva istantanea<br>(espressa in tonnellate) | <b>0,5 t (operazioni: R13)</b><br><b>4,5 t (operazioni: R13 - R3)</b>      |
|    | Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)        | <b>100 t/a (operazioni: R13)</b><br><b>1400 t/a (operazioni: R13 - R3)</b> |

con le seguenti prescrizioni:

- a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 14,5 tonnellate.
  - b) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 4 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
  - d) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell'impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno.
  - e) Il presente provvedimento ha validità fino al **10/06/2023** compreso.
- 2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- 3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

### INFORMA CHE

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

- a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
- b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento n. 72/Acqua Suolo Rifiuti/2016 del 22/03/2016 prot. n. 20798 del 24/03/2016.

La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav e alla Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 10/05/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*